

Possibile un canale unico per segnalazioni 231 e whistleblowing

Matteo Prioschi

Nei gruppi di imprese che hanno fino a 249 dipendenti, il canale di segnalazione può essere condiviso tra le aziende, intendendo con ciò la realizzazione di una piattaforma unica ma con tanti canali quanti sono le società del gruppo che devono nominare un proprio gestore. Comunque il segnalante non può decidere a quale società del gruppo inviare la segnalazione. L'esternalizzazione del canale è consentita a prescindere dalle dimensioni del gruppo. In tale ipotesi è unico sia il canale di segnalazione che la gestione, così come la piattaforma. Questa una delle indicazioni contenute nel vademecum operativo del 20 aprile pubblicato da Assonime alla luce delle linee guida dell'Anac del novembre 2025.

Il canale di segnalazione interno deve prevedere la possibilità di segnalare sia in forma scritta che orale, solo il segnalante può scegliere tra queste due opzioni. Per quanto riguarda prima, le linee guida confermano la preferenza per le piattaforme informatiche, ma occorre effettuare una due diligence accurata sul fornitore. Tuttavia ciò non esclude la possibilità di consentire segnalazioni cartacee. Quelle orali possono avvenire tramite linea telefonica, sistemi di messaggistica vocale o con incontro diretto, sempre su valutazione dell'ente.

Negli enti di grandi dimensioni, secondo l'Anac, il gestore non dovrebbe coincidere con il data protection officer in quanto ha già molti compiti e responsabilità. Ma non si tratta di un divieto assoluto e l'ente può decidere diversamente. Nelle realtà con meno di cinquanta dipendenti, invece, la sovrapposizione di funzioni è ammessa previa valutazione e adeguata motivazione.

Spetta ai singoli enti decidere se anche le segnalazioni anonime siano da trattare come whistleblowing oppure come ordinarie. Per rientrare nella prima ipotesi, però, devono essere circostanziate perché in caso contrario mancherebbe un requisito oggettivo ai fini del whistleblowing. Le nuove indicazioni dell'Anac non hanno risolto un punto ritenuto critico da Assonime e cioè la gestione della segnalazione inviata anche a soggetti esterni. In tal caso si deve valutare se si tratti di una divulgazione pubblica, chiedendo chiarimenti al segnalante. Ma, secondo l'associazione, sarebbe stato più opportuno considerarla sempre una divulgazione pubblica.

Nelle linee guida sono contenute indicazioni sull'adeguamento dei modelli organizzativi 231 riguardo al whistleblowing: previsione di un canale interno o adeguamento di quello esistente; esplicitazione del divieto di ritorsione e di ostacolare il segnalante; aggiornamento del sistema disciplinare. Inoltre, al modello

231 va data adeguata visibilità e, a tal fine, deve essere pubblicato in una sezione dedicata del sito internet dell'ente e trasmesso a fornitori, consulenti, partner commerciali.

Il canale di segnalazione può essere unico per le segnalazioni a fini whistleblowing e quelle delle condotte illecite ai fini del Dlgs 231/2001 e, se il gestore è l'organismo di vigilanza, quest'ultimo deve ricevere entrambe le tipologie di segnalazioni, mentre i due non coincidono, l'ente può stabilire i flussi informativi tra i due soggetti tramite atto organizzativo o il modello 231.

© RIPRODUZIONE RISERVATA